

Repertorio n. 60.092

Raccolta n. 24.442

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
"IL GIARDINO - COOPERATIVA SOCIALE
A RESPONSABILITA' LIMITATA"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Dicembre, in Noceto, capoluogo, Via Giacomo Leopardi n. 3, nella sede della cooperativa di cui infra, alle ore diciotto e minuti dieci.

12.12.2019.

Avanti a me, dott. proc. **ALFREDO D'ANTONIO**, Notaio in Parma, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Parma

E' PRESENTE:

- **AGOLETTI Gianluca**, nato a Parma (PR) il 18 ottobre 1958, che dichiara di agire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della cooperativa sociale denominata:

-- "**IL GIARDINO - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**" con sede legale in Noceto (PR), Via Giacomo Leopardi n. 3, ove il componente domicilia per la carica, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Parma: 01614700340, iscritta alla sezione speciale delle Imprese sociali del predetto Registro, iscritta al n. PR - 167029 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A di Parma, domicilio telematico (indirizzo pubblico di posta elettronica certificata): *coopgiardino@pec.it*, giusta i poteri spettantigli per legge e per statuto sociale.

Dell'identità personale del suddetto componente io Notaio sono certo.

Il signor Gianluca AGOLETTI, nella sopra spiegata qualità, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta società cooperativa.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, per concorde designazione dei presenti ed a norma dell'articolo 21 dello statuto sociale, il suddetto componente, il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è qui ed ora costituita in unica convocazione, previo avviso di convocazione spedito ai soci, agli amministratori ed al Revisore unico con comunicazione scritta con prova di ricezione del giorno 4 dicembre 2019, in conformità dell'articolo 16 dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"1. Trasformazione da Cooperativa che adotta il modello SRL in Cooperativa che adotta il modello SPA con Adozione Nuovo Statuto anche a seguito dei D.Lgs 112/2017, 117/2017, Legge 55/2019 e ampliamento oggetto sociale;

2. Nomina del collegio sindacale con funzioni anche di revisione legale;

3. Varie ed eventuali.";

- che sono presenti, in proprio o per delega scritta conservata agli atti sociali, numero trenta soci (sul totale di numero quarantacinque aventi diritto al voto ed iscritti a Libro soci), come risulta dall'elenco allegato sotto la **lettera "A"** al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritto da me Notaio e dal componente, che mi dispensa dal darne lettura;

- che il Consiglio di Amministrazione in carica, composto da dieci membri, è presente nelle persone della Presidente, sopra generalizzato, e dei Consiglie-

Registrato a Parma

il 24 dicembre 2019

n. 12528 serie 1T

ESATTI € 200,00



ri, signori Giubellini Simona, Cavagna Antonietta, Cantoni Flavio, Sacchi Elio, Zizolfi Maria Elena, Franciosi Daniele;

- che la cooperativa, la quale è sottoposta all'applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata, secondo il disposto dell'articolo 2519, comma secondo, del codice civile, è priva di Collegio sindacale o Sindaco unico ma soggetta al controllo del Revisore unico, dott. Paolo Tedeschi, il quale non è presente a questa assemblea;

- che pertanto, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, l'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di quanto all'Ordine del giorno il Presidente, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, ricorda ai presenti come la società cooperativa sia attualmente sottoposta all'applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata, secondo il disposto dell'articolo 2519, comma secondo, del codice civile; prosegue facendo tuttavia presente che, attualmente, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato ed oggetto della prescritta pubblicità nel Registro delle Imprese, l'ente ha superato i limiti massimi (quanto all'attivo dello stato patrimoniale ed al numero dei soci) consentiti dalla richiamata norma; conseguentemente, in forza del disposto del primo comma dello stesso articolo 2519, s'impone l'applicazione alla società cooperativa delle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili; aggiunge che la sottoposizione a queste ultime disposizioni costituisce norma applicabile, in mancanza di scelta diversa dei soci, a qualsiasi società cooperativa che pure non abbia superato i limiti dimensionali indicati al comma secondo del precitato articolo 2519, sicché "a fortiori" non occorre in questa sede approvare né allegare alcuna situazione patrimoniale.

Fa presente, poi, che la cooperativa ha la qualifica di cooperativa sociale ai sensi non solo della Legge n. 381/1991 ma anche della recente Legge della Regione Emilia Romagna n. 12/2014, sicché appare opportuno aggiornare nello statuto il riferimento alla nuova norma; ricorda, inoltre, che la cooperativa, in quanto cooperativa sociale, è di diritto sia Impresa sociale (secondo l'art. 1, comma 4°, del D.lgs. 3.7.2017 n. 112), sia Ente del Terzo Settore (secondo l'art. 4, comma 1°, del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore"); pertanto appare opportuno, anche qui, aggiornare nello statuto il riferimento alle nuove norme; inoltre diviene obbligatorio mutare la denominazione sociale per eliminare da essa il riferimento alle norme di funzionamento delle società a responsabilità limitata (non più attuale), secondo il disposto dell'art. 2515 del codice civile; pertanto la denominazione aggiornata della cooperativa diverrebbe la seguente: **"IL GIARDINO società cooperativa sociale - ETS"**;

- fa presente, poi, l'opportunità di ampliare l'oggetto sociale prevedendo lo svolgimento di ulteriori servizi, nel testo di cui oltre, anche con riferimento a quanto consentito dall'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del richiamato D.Lgs. n. 112/2017; in particolare, gli scopi e l'oggetto sociale, vengono così riformulati:

"Scopi e oggetto Sociale

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) *la gestione di servizi socio- sanitari e/o socio assistenziali e/o socio*

educativi incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs. n. 112/2017 orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone disabili e con ritardi di apprendimento In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- *Servizi socio – riabilitativi e/o socio – educativi e percorsi di integrazione lavorativa;*
- *Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;*
- *Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;*
- *Attività equestre per persone disabili e non;*
- *Pet – Therapy;*
- *Organizzazione e gestione di attività di sostegno extrascolastiche per favorire l'integrazione dei soggetti più deboli;*
- *Organizzazione e gestione di percorsi di integrazione scolastica per bambini disabili e/o con disagio sociale tramite esperienze educative utilizzando gli animali e il loro ambiente;*
- *Realizzazione di attività formative, ricreative e ludiche per la valorizzazione del tempo libero delle persone di ogni età;*
- *Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;*
- *Programmazione e gestione di attività educative, didattiche, culturali, ricreative, espressive, terapeutico-riabilitative e sportive anche in collaborazione con realtà istituzionali ed associative operanti sul territorio;*
- *Attività e servizi di assistenza domiciliare, rivolti a persone anziane;*
- *Centri diurni e altre strutture con carattere animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;*
- *Strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;*
- *Gestione di centri terapeutici e riabilitativi, aperti soprattutto ai soggetti in età evolutiva ed ai giovani, ai portatori di handicap e/o disagi psichici e sociali, ed ai giovani in situazioni di marginalità, per lo svolgimento di attività con valore terapeutico (psicologico, psicomotorio, e riabilitativo), con particolare riferimento alle attività espressive;*
- *Promozione dello sviluppo professionale e culturale degli operatori della cooperativa, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e la partecipazione ad occasioni nazionali e internazionali di crescita culturale e professionale;*
- *Produzione, promozione, propaganda di attività scientifiche, culturali, editoriali, per fini di ricerca, di formazione, informazione, aggiornamento, in tutti i settori di competenza della cooperativa;*
- *Svolgimento di attività di custodia e vigilanza di minori (babysitte-*

raggio);

- Centri semiresidenziali e residenziali di accoglienza e formazione;
- Servizi e attività di progettazione, di riabilitazione, di formazione, di osservazione, di orientamento in ambito sociale;
- Allestimento di laboratori aperti di riabilitazione specialistica, di manualità ed espressività in genere;
- Attività di formazione e consulenza;
- Servizi e attività di sostegno psicologico e pedagogico alla famiglia;
- Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno e di sollecitare l'impegno volontario di singoli e gruppi.

La società intende promuovere la realizzazione di attività capaci di offrire risposte ai bisogni di persone socialmente deboli quali i portatori di handicap. Intende produrre un progetto unico ed armonico che, senza separazioni tra informazione, formazione e riabilitazione, offra alla persona disabile l'opportunità di realizzarsi, arricchendo con la sua presenza attiva la famiglia e la comunità di cui fa parte. Nel rispetto della persona e della sua dignità la cooperativa intende adeguare il suo intervento alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona stessa, superando anche i tradizionali interventi di istituzionalizzazione. In particolare la cooperativa si propone di:

- Garantire aiuti e favorire le condizioni per la permanenza e l'integrazione nell'ambiente sociale e familiare di appartenenza;
- Garantire risposte idonee ai cittadini con mancanza di autonomia psicofisica mediante appropriate attività e presidi tutelari;
- Realizzare un programma di attività che, coerentemente alle finalità della stessa, tenda a concretizzare gli obiettivi perseguiti seguendo l'evoluzione della realtà e dei problemi;
- Curare che la comunità venga periodicamente informata sul cammino della cooperativa;
- Contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, ed in base al regolamento interno conseguentemente adottato inerente i rapporti tra socio lavoratore e cooperativa, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in collaborazione con realtà di volontariato.

La cooperativa, quindi, si propone di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà tipici della

cooperazione sociale, diverse attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, al rispetto dei diritti umani, alla valorizzazione delle diverse culture, etnie e religioni, all'educazione, alla pace e alla non violenza. La cooperativa, inoltre, si propone di svolgere attività finalizzate alla prevenzione, al recupero della devianza ed alla qualificazione culturale e professionale di persone in situazione di marginalità economica e sociale.

La cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.

La cooperativa può operare anche con i terzi.

La cooperativa può inoltre:

svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, comprese attività commerciali, quali ad esempio gestione di bar, mense, vendita, organizzazione di eventi, ecc. se collegate all'oggetto sociale o se, comunque, finalizzate al finanziamento delle attività già elencate in precedenza;

raccogliere beneficenze, sponsorizzazioni e prestiti da soci e da terzi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;

compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti;

promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;

costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.92 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio d'amministrazione interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. In particolare, l'attività finanziaria potrà essere svolta in forma non prevalente e, comunque, in via solo strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e non sarà rivolta al pubblico; essa avverrà comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegna ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.”.

Prosegue precisando che resterebbero invariati, per contro, gli elementi della società cooperativa non collegati all'adozione delle norme sulle società per azioni, al riferimento alla normativa statale e regionale sopra richiamata, all'adozione della nuova denominazione sociale ed all'ampliamento degli scopi e dell'oggetto sociale; in particolare, dunque, resterebbero invariati sia la sede che la durata dell'ente.

Il Presidente dà quindi lettura, illustrandone gli aspetti salienti, dello Statuto, composto da 38 (trentotto) articoli, contenente le nuove norme di funzionamento della società cooperativa, la nuova denominazione sociale con il riferimento alla intervenuta normativa statale, gli scopi e l'oggetto sociale come ampliato.

Il Presidente propone, inoltre, di confermare l'organo amministrativo attualmente in carica per il triennio decorrente dal 29 giugno 2018, sicché esso scadrà, a norma dell'articolo 2383 del codice civile, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica; organo amministrativo composto di numero dieci consiglieri nelle persone dei soci attuali consiglieri (appartenenti in maggioranza alla categoria dei soci cooperatori, secondo quanto richiesto dall'articolo 2542, terzo comma, cod. civ.), signori: Gianluca AGOLETTI, Simona GIUBELLINI, Antonietta CAVAGNA, Elio SACCHI, Fabrizio PEDRETTI, Mauro GHIRETTI, Maria Elena ZIZOLFI, Sabrina MONTACCHINI, don Daniele FRANCIOSI, Flavio CANTONI; propone, nel contempo, di confermare la legale rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio, con poteri di firma libera sia per ordinaria che straordinaria amministrazione, all'attuale Presidente, signor Gianluca AGOLETTI nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, signora Simona GIUBELLINI.

Il Presidente fa inoltre presente che, in conseguenza della necessaria adozione delle norme di funzionamento delle società per azioni, in quanto compatibili, si impone la nomina del Collegio Sindacale. Pertanto il Presidente propone all'assemblea di nominare un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, per durata legale di tre esercizi, nelle persone dei dottori commercialisti:

- TEDESCHI Paolo, nato a Parma (PR) il 15 aprile 1968, Codice fiscale: TDS PLA 68D15 G337V, domiciliato a Parma, Viale Mentana n. 41, iscritto al n. 76913 del Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero di Giustizia - Sindaco Effettivo – Presidente del Collegio Sindacale;

- CONSIGLI Alessandro, nato a Parma (PR) il 13 aprile 1992, Codice Fiscale: CNS LSN92D13 G337H, domiciliato a Parma in viale Vittorio Bottego n. 10, iscritto al n. 180506 del Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero di Giustizia - Sindaco Effettivo;

- CAVALLI Felice, nato a San Secondo Parmense (PR) il 24 gennaio 1968, Codice Fiscale: CVL FLC 68A24 I153S, domiciliato a San Secondo Parmense (PR), Via G. Faraboli n. 22, iscritto al n. 81190 del Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero di Giustizia - Sindaco Effettivo;

- Sindaco supplente UGOLOTTI Sara nata a Parma il 19.5.1980, Codice Fiscale GLT SRA 80E59 G337X domiciliata in Parma Strada Torelli n. 37 iscritta al n. 152853 del Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero di Giustizia - Sindaco Supplente;

- MINARI Gian Pietro nato a Parma il dì 11/12/1957 Codice Fiscale: MNR GPT 57T11 G337F domiciliato a Parma, Via Calatafimi n. 33 iscritto al n.

11408 del Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero di Giustizia - Sindaco Supplente;

riconoscendo agli stessi il compenso professionale minimo desumibile dai parametri vigenti e, comunque, rimandando per la determinazione a successivo accordo fra i nominati ed il Consiglio di Amministrazione della società cooperativa. Il Collegio sindacale svolgerà pure funzione di revisione legale dei conti, così come consentito dall'art. 2409 *bis*, comma 2°, del codice civile.

Terminata l'esposizione del Presidente, segue breve discussione al termine della quale nessuno dei presenti esprime dichiarazioni da verbalizzare.

Quindi si passa alla votazione con voto palese per alzata di mano, in forza della quale il Presidente, dopo prova e controprova, constata che, con il voto favorevole di n. trenta soci su n. trenta come sopra presenti e pertanto nel rispetto dell'articolo 19 dello statuto sociale vigente, che impone, per le modifiche statutarie, il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto,

DELIBERA

di far proprio tutto quanto precedentemente esposto e proposto dal Presidente dell'assemblea e quindi:

1) di sottoporre la società cooperativa, ai sensi del comma primo dell'articolo 2519 del codice civile, non più alla disciplina delle società a responsabilità limitata, bensì a quella delle società per azioni in quanto compatibili, assumendo la denominazione "**IL GIARDINO società cooperativa sociale - E.T.S.**", prevedendo il riferimento statutario, fra le norme regolatrici della cooperativa sociale, alla legge n. 12/2014 della Regione Emilia Romagna nonché ai Decreti legislativi n. 112/2017 (art. 1, comma 4°) e n. 117/2017 (art. 4, comma 1°);

2) di modificare, in ampliamento, gli scopi e l'oggetto sociale nel testo come sopra trascritto e risultante dall'articolo 2 (due) del nuovo statuto, di cui infra;

3) di riconoscere che il capitale della società cooperativa, variabile, diviene rappresentato non più da quote di € 25,82 ciascuna ma da azioni nominative del valore, anch'esse, di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna, spettanti ai soci operatori con gli stessi diritti di proprietà e godimento come in essere;

4) di autorizzare l'organo amministrativo ad emettere tali azioni e ad intestarle ai soci nelle suindicate proporzioni, anche tramite certificati azionari o cumulativi, e calcolando anche gli eventuali ristorni di competenza di ciascun socio imputati a capitale;

5) di stabilire che la società cooperativa sarà retta dallo Statuto sociale approvato dall'assemblea stessa in ogni sua parte, il cui testo si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"**, per farne parte integrante e sostanziale, debitamente sottoscritto da me Notaio e dal comparente;

6) di confermare ed istituire un Consiglio di Amministrazione composto di dieci membri, che resterà in carica per il triennio decorrente dal 29 giugno 2018, sicché esso scadrà, a norma dell'articolo 2383 del codice civile, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica; di nominare, perciò, a comporre il predetto organo, gli attuali dieci consiglieri, tutti cittadini italiani, e precisamente:

- Gianluca AGOLETTI, nato a Parma (PR) il 18 ottobre 1958, Codice Fiscale: GLT GLC 58R18G337E, residente a Noceto (PR) Via Amendola n. 5 il quale viene pure nominato Presidente e perciò legale rappresentante della società cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio;

- Simona GIUBELLINI, nata a Noceto (PR) il 26 maggio 1962, Codice Fiscale: GBL SMN 62E66 F914W, residente a Noceto (PR) Via Grandi n. 5 la quale viene pure nominata Vice Presidente e perciò legale rappresentante della società cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, in caso di assenza o impedimento del Presidente;

- Antonietta CAVAGNA, nata a Sala Baganza (PR) il 12 luglio 1950, Codice Fiscale: CVG NNT 50L52 H682Z, residente a Noceto (PR) Via Vivaldi n. 1/a;

- Elio SACCHI, nato a Parma (PR) il 3 marzo 1943, Codice Fiscale: SCC LEI 43C03 G337A residente a Noceto (PR) Via Camboara n. 6/A;

- Fabrizio PEDRETTI, nato a San Secondo Parmense (PR) il 18 dicembre 1961, Codice Fiscale: PDR FRZ 61T18 I153S, residente a Noceto (PR) Via Pelacani n. 39;

- Mauro GHIRETTI, nato a Noceto (PR) il 18 dicembre 1943, Codice Fiscale: GHR MRA 43T18 F914C, residente a Noceto (PR) Via Ghiaie Superiori n. 19/A;

- Maria Elena ZIZOLFI, nata a Napoli (NA) il 28 novembre 1982, Codice Fiscale: ZZL MLN 82S68 F839F, residente a Noceto (PR) Viale Matteotti n. 54;

- Sabrina MONTACCHINI, nata a Medesano (PR) il 13 dicembre 1961, Codice Fiscale: MNT SRN 61T53 F082P, residente a Medesano (PR) Strada Santa Lucia n. 82;

- Daniele FRANCIOSI, nato a Parma (PR) il 20 luglio 1953, Codice Fiscale: FRN DNL 53L20 G337K, residente a Noceto (PR), Via Don Minzoni n. 1;

- Flavio CANTONI, nato a Soragna (PR) il 23 giugno 1954, Codice Fiscale: CNT FLV 54H23 I840H, residente a Noceto (PR) Via della Costituzione n. 9;
6) di istituire un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, per durata legale di tre esercizi, nelle persone dei sottoelencati dottori commercialisti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero di Giustizia, come innanzi precisato:

- TEDESCHI Paolo, come sopra generalizzato - Sindaco Effettivo – Presidente del Collegio Sindacale;

- CONSIGLI Alessandro, come sopra generalizzato - Sindaco Effettivo;

- CAVALLI Felice, come sopra generalizzato - Sindaco effettivo;

- Sara Ugolotti come sopra generalizzata, Sindaco supplente;

- Gian Pietro Minari , come sopra generalizzato, Sindaco supplente;

riconoscendo agli stessi il compenso professionale minimo desumibile dai parametri vigenti e, comunque, rimandando per la determinazione a successivo accordo fra i nominati ed il Consiglio di Amministrazione della società cooperativa. Il Collegio sindacale svolgerà pure funzione di revisione legale dei conti, così come consentito dall'art. 2409 *bis*, comma 2°, del codice civile. Pertanto, con l'entrata in carica del Collegio Sindacale, cessa l'attuale controllo legale dei conti da parte del Revisore unico, dott. Paolo TEDESCHI, sopra generalizzato.

Ai fini della pubblicità nel Pubblico Registro Automobilistico, dovendosi trascrivere il mutamento di denominazione sociale della società cooperativa, il comparante dichiara che la persona giuridica è proprietaria dei seguenti au-

tomezzi:

- 1- Marca e modello: autovettura FIAT DUCATO; Targa: EA208BX
- 2- Marca e modello: autovettura FIAT DUCATO; Targa: FE970NC
- 3- Marca e modello: autovettura FIAT PUNTO; Targa: BH256NH
- 4- Marca e modello: autovettura FIAT DUCATO; Targa: FE970NC
- 5- Marca e modello: autovettura FIAT DUCATO; Targa: CC485WD
- 6- Marca e modello: autovettura FIAT DUCATO; Targa: FJ157BG
- 7- Marca e modello: autovettura CITROEN; Targa: CR251EB

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta, essendo le ore diciannove e minuti diciassette.

Per dispensa del comparente, e dei presenti tutti, viene omessa la lettura di quanto allegato al presente verbale.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società cooperativa.

Il comparente autorizza me Notaio al "trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri di Legge e per esigenze organizzative del suo ufficio.

Di quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, con elaboratore elettronico e completato di mio pugno su sette fogli, di cui occupa venticinque pagine intere e parte della successiva, ho dato lettura, in assemblea, al comparente, che lo dichiara conforme alla sua volontà e a realtà e lo approva, sottoscrivendolo con me Notaio alle ore diciannove e minuti venticinque.

f.to Gianluca Agoletti

f.to Alfredo D'Antonio notaio - impronta del sigillo

SOCI LAVORATORI		PRESENTI	ASSENTI	CON DELEGA
1	ABLONDI ALESSANDRA			
2	AGOLETTI GIANLUCA	X		
3	ANIELLO FRANCESCA	X		
4	ATZORI CLAUDIO	X		
5	CARITIELO LORENZA	X		
6	COCCONI BARBARA			
7	DALL'ASTA SONIA			X
8	DATCHO TOSSAGNON MARCELLE			
9	D'INGEO MARIO	X		
10	GIUBELLINI SIMONA	X		
11	LANDI DIMITRI			X
12	MUTO AGATINA			X
13	STUCCHI FABRIZIO	X		
14	ZIZOLFI MARILENA	X		
15	ZARBA ALESSANDRO	X		
SOCI VOLONTARI				
16	CARDARELLI ANNA			X
17	CAVAGNA ANTONIETTA	X		
18	CERESINI CLAUDIO			
19	FILIPPINI MASSIMO			X
20	MAFFINI PAOLA			
21	MALVISI MIRELLA			X
22	MANFREDOTTI STEFANIA			
23	MAZZA CORRADO	X		
24	SACCHI ELIO	X		
25	TAIBI CONCETTA	X		
26	TOSINI YURI			X
27	ZAMBRELLI LUCIANA			
SOCI FRUITORI				
28	ARNAO ROSSELLA	X		
29	BALDI FRANCA			
30	BORCHINI SILVANA			
31	CANEPA PAOLA			
32	CANTONI FLAVIO	X		
33	FERRARI EMILIO			
34	FONTANA MARIELLA			
35	FRUSTACE ANTONIO	X		
36	FUSCALDI GIANCARLO	X		
37	GIOACCHINI MARINA			X
38	MAESTRI GIUSEPPINA	X		
39	MARCHINETTI FRANCESCA			
40	MONTACCHINI SABRINA			
41	NOLEGGI GIANLUCA	X		
42	NOLEGGI GUIDO	X		
43	SOZZI LUISA			X
44	TASSI MANUELA	X		
45	TERRANOVA STEFANIA			

TOTALE SOCI/OCI	N°	45
PRESENTI	N°	24
CON DELEGA	N°	2
ASSENTI	N°	19

ALLEGATO "B " AL REP. N. 60.092 RACC. N. 24.442

STATUTO
COOPERATIVA SOCIALE «IL GIARDINO»

soc. coop. sociale

Ente del terzo Settore (E.T.S.)

(ai sensi dell'art.4, co. 1, D.Lgs. n. 117/2017)

Titolo primo

Costituzione- sede- durata

Art. 1

Denominazione, sede, durata e norme applicabili

E' costituita, con sede nel Comune di Noceto, la società cooperativa sotto la denominazione: «**Il Giardino** società cooperativa sociale - E.T.S.», a norma della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche e della legge Regione Emilia Romagna n. 12 del 2014.

La società ha la durata seguente: dal giorno della costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto dei soci dissenzienti.

Alla cooperativa, per quanto previsto dal libro V, titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa è impresa sociale di diritto (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017) ed Ente del Terzo Settore di diritto (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

Titolo secondo

Scopi - Oggetto Sociale

Art. 2

Scopi e oggetto Sociale

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio- sanitari e/o socio assistenziali e/o socio educativi incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs. n. 112/2017 orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone disabili e con ritardi di apprendimento In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:
 - Servizi socio – riabilitativi e/o socio – educativi e percorsi di integrazione lavorativa;
 - Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
 - Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
 - Attività equestre per persone disabili e non;
 - Pet – Therapy;
 - Organizzazione e gestione di attività di sostegno extrascolastiche per favorire l'integrazione dei soggetti più deboli;
 - Organizzazione e gestione di percorsi di integrazione scolastica per bambini disabili e/o con disagio sociale tramite esperienze educative

utilizzando gli animali e il loro ambiente;

- Realizzazione di attività formative, ricreative e ludiche per la valorizzazione del tempo libero delle persone di ogni età;
- Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- Programmazione e gestione di attività educative, didattiche, culturali, ricreative, espressive, terapeutico-riabilitative e sportive anche in collaborazione con realtà istituzionali ed associative operanti sul territorio;
- Attività e servizi di assistenza domiciliare, rivolti a persone anziane;
- Centri diurni e altre strutture con carattere animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;
- Strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- Gestione di centri terapeutici e riabilitativi, aperti soprattutto ai soggetti in età evolutiva ed ai giovani, ai portatori di handicap e/o disagi psichici e sociali, ed ai giovani in situazioni di marginalità, per lo svolgimento di attività con valore terapeutico (psicologico, psicomotorio, e riabilitativo), con particolare riferimento alle attività espressive;
- Promozione dello sviluppo professionale e culturale degli operatori della cooperativa, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e la partecipazione ad occasioni nazionali e internazionali di crescita culturale e professionale;
- Produzione, promozione, propaganda di attività scientifiche, culturali, editoriali, per fini di ricerca, di formazione, informazione, aggiornamento, in tutti i settori di competenza della cooperativa;
- Svolgimento di attività di custodia e vigilanza di minori (babysitteraggio);
- Centri semiresidenziali e residenziali di accoglienza e formazione;
- Servizi e attività di progettazione, di riabilitazione, di formazione, di osservazione, di orientamento in ambito sociale;
- Allestimento di laboratori aperti di riabilitazione specialistica, di manualità ed espressività in genere;
- Attività di formazione e consulenza;
- Servizi e attività di sostegno psicologico e pedagogico alla famiglia;
- Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno e di sollecitare l'impegno volontario di singoli e gruppi.

La società intende promuovere la realizzazione di attività capaci di offrire risposte ai bisogni di persone socialmente deboli quali i portatori di handicap. Intende produrre un progetto unico ed armonico che, senza separazioni tra informazione, formazione e riabilitazione, offra alla persona disabile l'opportunità di realizzarsi, arricchendo con la sua presenza attiva la famiglia e la comunità di cui fa parte. Nel rispetto della persona e della sua dignità la cooperativa intende adeguare il suo intervento alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona stessa, superando anche i tradizionali interventi di istituzionalizzazione. In particolare la cooperativa si propone di:

- Garantire aiuti e favorire le condizioni per la permanenza e l'integrazione nell'ambiente sociale e familiare di appartenenza;
- Garantire risposte idonee ai cittadini con mancanza di autonomia

psicofisica mediante appropriate attività e presidi tutelari;

- Realizzare un programma di attività che, coerentemente alle finalità della stessa, tenda a concretizzare gli obiettivi perseguiti seguendo l'evoluzione della realtà e dei problemi;
- Curare che la comunità venga periodicamente informata sul cammino della cooperativa;
- Contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, ed in base al regolamento interno conseguentemente adottato inerente i rapporti tra socio lavoratore e cooperativa, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in collaborazione con realtà di volontariato.

La cooperativa, quindi, si propone di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale, diverse attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, al rispetto dei diritti umani, alla valorizzazione delle diverse culture, etnie e religioni, all'educazione, alla pace e alla non violenza. La cooperativa, inoltre, si propone di svolgere attività finalizzate alla prevenzione, al recupero della devianza ed alla qualificazione culturale e professionale di persone in situazione di marginalità economica e sociale.

La cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.

La cooperativa può operare anche con i terzi.

La cooperativa può inoltre:

1. svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, comprese attività commerciali, quali ad esempio gestione di bar, mense, vendita, organizzazione di eventi, ecc. se collegate all'oggetto sociale o se, comunque, finalizzate al finanziamento delle attività già elencate in precedenza;
2. raccogliere beneficenze, sponsorizzazioni e prestiti da soci e da terzi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
3. compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti;
4. promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa in materia di

raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;

5. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.92 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio d'amministrazione interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. In particolare, l'attività finanziaria potrà essere svolta in forma non prevalente e, comunque, in via solo strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e non sarà rivolta al pubblico; essa avverrà comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegna ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Titolo terzo

Soci

Art. 3

Numero, funzione e tipologia

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- ✓ concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- ✓ partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- ✓ contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque nel rispetto

della normativa vigente in materia di cooperazione sociale, anche soci, denominati soci sovventori, che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa, ma partecipano alla costituzione dei fondi di cui all'articolo precedente, terz'ultimo comma.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In ogni caso non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini.

Art. 4

Ammissione e obblighi

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) nome, cognome, data di nascita e domicilio;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- e) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e della indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio d'Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che su l'istanza si pronunci l'assemblea.

Il CdA può inserire il nuovo socio in una categoria speciale, in ragione del suo interesse alla formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa, per un periodo di tempo limitato, prima di diventare socio cooperatore a tutti gli effetti. Tali soci (comunemente detti "in prova") godono di diritti limitati disciplinati dallo Statuto. Il periodo di permanenza nella categoria speciale non può essere superiore ai cinque anni e i soci ammessi in tale categoria non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Al termine del periodo stabilito essi possono chiedere di essere ammessi quali soci cooperatori a tutti gli effetti oppure possono risolvere il rapporto associativo.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dal consiglio d'amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

Le azioni dovranno essere liberate nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti di capitale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno, a vincolo o essere cedute a terzi o ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Art. 5

Perdita della qualità

La qualità di socio si perde:

1. per morte, recesso ed esclusione se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 6

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 3;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta però al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 7

Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- d) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società.

Nei casi indicati nelle lettere b) e c) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e nel caso in cui perduri l'inadempienza.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dal consiglio di amministrazione o, su proposta di questo, dall'Assemblea dei soci.

Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

I soci esclusi dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Art. 8

Eredi

Agli eredi o ai legatari del socio defunto, al socio receduto o escluso, la liquidazione della quota sociale sarà fatta sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio, ma in misura mai superiore all'ammontare versato.

Il pagamento deve essere fatto entro i sei mesi dalla approvazione del bilancio di detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

In ogni caso il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto rispondono verso i terzi a norma dell'art. 2536 del codice civile.

Titolo quarto

Soci finanziatori

Art. 9

Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n.59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 258,20 (duecentocinquantotto/20).

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I soci sovventori sono obbligati al versamento delle quote sottoscritte e ad attenersi a quanto disposto dalle superiori lettere b) e e) dell'art.4 limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 10

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 11

Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto

risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle attività produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 258,20 (duecentocinquantotto/20).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci operatori.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore 1 (uno) voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 12

Recesso dei soci finanziatori detentori di azioni di partecipazione cooperativa

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 13

Strumenti finanziari partecipativi

Possono essere ammessi come soci finanziatori della cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/1992 e di cui ai precedenti articoli del titolo quarto del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente articolo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento).

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente articolo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 14

Recesso dei soci finanziatori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Titolo quinto

Obbligazioni e strumenti finanziari non partecipativi

Art. 15
Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

Art. 16
Strumenti finanziari non partecipativi

La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Titolo sesto
Patrimonio sociale

Art. 17
Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale, ciascuna, di € 25,82 (venticinque/82);
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da quote nominative ciascuna del valore nominale di € 258,20 (duecentocinquantesimo/20) destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 2 del presente statuto;
- c) dal capitale sociale degli azionisti di partecipazione cooperativa rappresentato da quote nominative ciascuna del valore nominale di € 258,20 (duecentocinquantesimo/20) destinato allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/1992 e di cui all'art. 11 del presente statuto;

- d) dal capitale sociale degli altri soci finanziatori di cui all'art.13
- e) dalla riserva legale indivisibile;
- f) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.4;
- g) da eventuali riserve straordinarie
- h) dalle riserve divisibili (in favore dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art.13 del presente statuto);
- i) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve, tranne quelle indicate ai punti f) e h), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento della stessa.

Art. 18

Quota sociale

Le quote sociali sottoscritte dovranno essere versate nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della quota sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno, a vincolo o essere cedute a terzi o ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale versano alla cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente per il conferimento dell'oggetto sociale.

Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta di risparmio effettuata dalle imprese non bancarie.

Art. 19

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa in vigore.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalla legge, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa stessa, dei soci e della comunità locale.

I residui attivi del bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) una quota ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci operatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d) una quota a remunerazione del capitale sociale dei soci sovventori, delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari partecipativi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge;
- e) una parte, secondo i modi ed i limiti fissati dalla legge, può essere destinata dall'assemblea alla rivalutazione delle quote sociali;
- f) l'eventuale rimanenza può essere destinata alle riserve straordinarie o alle riserve divisibili.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione

del valore nominale delle quote dei soci sovventori, delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari partecipativi se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote dei soci cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui ai punti c), d) ed e), la totalità dei residui attivi di bilancio venga devoluta al fondo di riserva ordinaria detratta la quota di cui al punto b).

Ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.Lgs. 112/2017 la cooperativa deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale

Art.20

Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- ✓ erogazione diretta;
- ✓ aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- ✓ emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 21

Lavoro nella cooperativa sociale

Ai sensi dell'art. 13 c.1 del D.Lgs 112/2017 i lavoratori dipendenti della cooperativa sociale hanno diritto a un trattamento economico non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di riferimento. In ogni caso la differente retribuzione tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto di uno a otto da calcolarsi sulla retribuzione lorda annuale. Di tale parametro va data evidenza nel bilancio sociale.

Titolo settimo

Organi sociali

Art. 22

Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea;
- d) l'organo di controllo contabile.

Art. 23

Decisioni dell'Assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro attenzione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina, ove prevista, del Collegio Sindacale e nomina del revisore

- contabile o della società di revisione incaricata del controllo contabile;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni ivi compreso quello adottato a norma della legge n.142/01;
 - e) la modificazione dell'atto costitutivo;
 - f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - g) l'eventuale definizione di un piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dalla legge n.142/2001.

Tutte le deliberazioni sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

Inoltre l'Assemblea può sempre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge rimette alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

In questi due ultimi casi l'assemblea deve essere convocata senza ritardo.

Art. 24

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'assemblea, deve essere fatta a mezzo di avviso da comunicarsi, insieme all'ordine del giorno, con lettera spedita ai soci, recapitata a mano o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato dall'assemblea. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 25

Validità dell'Assemblea

Le Assemblee, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 26

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sulle materie previste dai punti e) ed f) dell'art. 23 del presente statuto trattasi di assemblea straordinaria e, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole

della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dei soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

E' vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o mutare la natura di cooperativa sociale; qualsiasi delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

Art. 27

Votazioni

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I voti attribuiti ai soci sovventori, determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e non possono comunque superare il numero di cinque per ogni socio sovventore.

Il socio, in caso di malattia o altro impedimento, può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro socio, appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore o sovventore, mediante delega scritta. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Per il conferimento della rappresentanza valgono inoltre tutti gli altri limiti disposti dall'art. 2372 cod. civile.

Art. 28

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da Notaio se previsto dalla legge.

Art. 29

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza o che vengano effettuati a loro favore accantonamenti di somme a titolo di indennità di fine mandato o di altre indennità.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente, nominano anc

Ai sensi dell'art. 7 c.2 del D.Lgs. 112/2017 è vietata l'assunzione della presidenza

del consiglio di amministrazione ai rappresentanti degli Enti di cui all'art. 4 c.3 del D.Lgs.112/2017.

Art. 30

Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che consiglieri e sindaci effettivi, se nominati ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le modalità di votazione sono stabilite dal consiglio stesso.

Nelle votazioni palesi e segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Art. 31

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare un direttore o comitati tecnico-scientifici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'Assemblea col regolamento interno di cui al successivo art. 35.

Art. 32

Rappresentanza della società

La firma e la legale rappresentanza della società, anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, se nominato, e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio. La firma del Vice-Presidente equivale a prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33

Collegio Sindacale

Il collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, se presente (obbligatorio per legge o nominato), vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso ha pure la funzione di revisione legale dei conti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 34

Controllo contabile

Al di fuori dei casi in cui viene esercitato dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409 bis del c.c., il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il collegio sindacale, ove nominato, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Titolo Ottavo

Scioglimento e liquidazione

Art. 35

Scioglimento della società

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa e dai detentori di strumenti finanziari partecipativi, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, ed

eventualmente al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Titolo Nono
Disposizioni generali e finali

Art. 36
Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti possono essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnico-scientifici se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

La tipologia del rapporto di lavoro che si intende attuare con i soci lavoratori deve essere disciplinata da un apposito regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Art. 37
Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e 1/2 dal capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale, i dividendi eventualmente maturati, e le riserve divisibili (destinate ai soci finanziatori) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 38
Rinvio

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Allorquando si verifichi la diminuzione del numero dei soci al di sotto delle nove unità e tali soci siano tutte persone fisiche, e a patto che tale evento rivesta carattere di stabilità, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea straordinaria per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società a responsabilità limitata.

f.to Gianluca Agoletti

f.to Alfredo D'Antonio - impronta del sigillo

Certificazione di conformità di copia digi-

tale a originale analogico.

(art. 22 comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* art. 68-ter,
Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Alfredo D'Antonio, Notaio
in Parma, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Par-
ma, mediante apposizione al presente file della mia firma di-
gitale (dotata di Certificato di vigenza fino al 18 settem-
bre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato
Certification Authority), che la presente copia (formata in e-
senza dall'imposta di bollo perchè finalizzata all'effet-
tuazione degli atti e delle operazioni di cui agli artt. 15
e segg. D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601), e contenuta in un
supporto informatico, è conforme al documento originale, fir-
mato a norma di Legge. Ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente
copia di documento analogico formata su supporto informati-
co, "sostituisce quella dell'originale".

File firmato digitalmente del Notaio ALFREDO D'ANTONIO